



PRODOTTI DA COSTRUZIONE

REGOLAMENTO A SEGUITO DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER IL RILASCIO DEI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPD)

Rev.	del	Descrizione	Preparato da	Verificato	Approvato
0	31/01/2004	Prima emissione	Gruppo di lavoro: Dott. M. Altieri Ing. M. Carlini	Ing. G. Capitani	AD
1	12/02/2004	Inserimento codici identificativi di moduli e procedure; Sostituzione della frase "Certificato di conformità" con "Certificato di conformità CE".	Gruppo di lavoro: Dott. M. Altieri Ing. M. Carlini Ing. F. Nadiani	Ing. G. Capitani	AD
2	26/03/2004	Eliminato il richiamo ad altri documenti (rif. p. 3.1) e introdotti specifici punti: - 2.8 Modifiche al FPC/prodotto o alle specifiche tecniche; - 2.10 Reclami, ricorsi e contenziosi. Aggiornati punti: 1.7.3, 2.2.1, 2.6, 2.7, allegati 2 e 3 Apportate correzioni/modifiche editoriali	Gruppo di lavoro: Dott. M. Altieri Ing. M. Carlini	Ing. G. Capitani	AD
3	15/12/2008	Aggiornamento	Gruppo di lavoro: (Addetti CPD e Funzione Qualità)	DT CPD Ing. G. Persano Adorno 	AD Ing. V. Iommi 

Indice

1 - NORME GENERALI	3
1.1 - Ambito di applicazione	3
1.2 - Disposizioni Legislative e Normative	3
1.3 - Disposizioni interne	4
1.4 - Definizioni	4
1.5 - Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione	6
1.6 - Norme applicabili per la verifica di conformità dei prodotti da costruzione”	6
1.7 – Sistemi di attestazione della conformità	6
1.7.1 - Sistemi di attestazione della conformità	6
1.7.2 - Identificazione dei sistemi di attestazione della conformità	7
1.7.3 – Procedure di prova e valutazione della conformità – Identificazione e descrizione	7
2 - PROCEDURA GENERALE PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DEI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ	7
2.0 - Clausola di carattere contrattuale	7
2.1 - Richiesta per la valutazione della conformità CE relativa ai prodotti da costruzione	8
2.2 - Documentazione tecnica fornita dal fabbricante	8
2.2.1 - Generalità	8
2.2.2 - Norme per l’esame della documentazione	8
2.2.3 - Contenuto della documentazione tecnica	9
2.3 - Norme relative alle prove	9
2.3.1 - Tipologia delle norme/metodi di prova applicabili	9
2.3.2 - Identificazione delle norme/metodi di prova	9
2.3.3 - Repertorio delle norme/metodi di prova e relativi rapporti	9
2.3.4 - Campionamento dei prodotti	9
2.3.5 – Utilizzo e qualifica dei laboratori esterni all’Istituto	10
2.4 - Norme inerenti le visite di valutazione dell’FPC (Sistema 1, 1+, 2 e 2+)	10
2.4.1 - Nomina del valutatore o del gruppo di valutazione	10
2.4.2 - Pianificazione delle visite	10
2.4.3 - Visita di prima valutazione e Visite programmate di sorveglianza	10
2.4.4 - Visite di sorveglianza supplementari	11
2.4.5 - Conferma del rapporto di ispezione del GVI	11
2.4.6 - Emissione dei documenti di conformità, Conferma di mantenimento e Rinnovo	12
2.4.7 Registrazione dei reclami	12
2.5 - Non conformità, azioni correttive	12
2.6 - Dichiarazione di conformità	12
2.7 - Marcatura CE	12
2.8 – Modifiche al FPC/Prodotto o alle specifiche tecniche	13
2.8.1 – Modifiche al FPC/Prodotto	13
2.8.2 – Modifiche alle specifiche tecniche	13
2.9 - Sospensione o revoca della validità delle certificazioni	13
2.9.1 Sospensione delle certificazioni	13
2.9.2 Revoca delle certificazioni	14
2.10 - Reclami ricorsi e contenziosi	15
3 - DISPOSIZIONI FINALI	16
3.1 - Norme di riferimento	16
4 - Comunicazioni con l’Amministrazione	16
ALLEGATO 1 – Sistemi di attestazione della conformità applicati dall’Istituto (Compiti dell’Organismo Notificato), Compiti del Produttore e relativi documenti di conformità emessi	17
A) Mantenimento dei documenti di conformità	19
B) Validità dei documenti di conformità emessi	20
ALLEGATO 2 – Fax simile del Modello di domanda di certificazione	21
ALLEGATO 3 – Sistemi di attestazione della conformità: descrizione e procedure	22
A) - Prove di tipo iniziali ITT (Sistema 3)	22
B) - Certificazione FPC (Sistemi 2 e 2+)	22
C) – Certificazione prodotto (Sistema 1 e 1+)	23

1 - NORME GENERALI

1.1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce le procedure applicate dall'Istituto Giordano per il rilascio dei documenti di conformità ai prodotti da costruzione di cui alla Direttiva 89/106/CE e successivi emendamenti; stabilisce inoltre le modalità che devono seguire le Organizzazioni per richiedere, ottenere e mantenere la validità dei documenti.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle attività di valutazione e attestazione della conformità dei prodotti rientranti nella direttiva 89/106/CE, con riferimento alle relative specifiche tecniche i cui riferimenti normativi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unità Europea, per le quali l'Istituto è stato abilitato da parte delle amministrazioni competenti.

L'elenco delle specifiche tecniche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unità Europea sono anche disponibili sul sistema d'informazione NANDO della Commissione europea al sito web:

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>.

(in particolare le norme armonizzate alla pagina web: <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs>, e le ETA Guidelines alla pagina: <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.eta>).

L'elenco degli ETA è disponibile nel sito web dell'EOTA all'indirizzo : <http://www.eota.be/>.

Le specifiche tecniche (norme armonizzate di prodotto) per la direttiva prodotti da costruzione pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unità Europea sono inoltre elencate nel documento emesso ed aggiornato periodicamente dal Comitato Costruzioni dell'UNI "Marcatura CE dei prodotti da costruzione (direttiva 89/106)". Le disposizioni del regolamento hanno carattere contrattuale sia per l'Istituto che per il richiedente i documenti di conformità.

1.2 - Disposizioni Legislative e Normative

Questo Regolamento è stato redatto tenendo conto delle seguenti principali disposizioni:

a) Decreti

- D.P.R.246:1993: Decreto del Presidente della Repubblica 21 Aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione
- Decreto interministeriale n. 156 del 9 maggio 2003

b) Direttive

- Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 Dicembre 1988 relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione.
- Modificata dalla Direttiva 93/68/CEE.

c) GURI - Elenchi delle norme nazionali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che traspongono le norme armonizzate europee concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione a loro volta pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unità europea.

d) GUUE - Elenchi norme armonizzate (CPD): Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione.

e) Decisioni e mandati CEN applicabili ai prodotti da costruzione

f) Documenti interpretativi per requisiti essenziali CPD

g) Norme

- Specifiche tecniche applicabili ai prodotti da costruzione
- UNI CEI EN 45011:1999- Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione prodotti
- IAF GD 5, IAF Guidance on the Application of ISO/IEC - Guide 65:1996 - General Requirements for Bodies operating Product Certification Systems
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 - Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione
- IAF GD 2, IAF Guidance on the Application of ISO/IEC - Guide 62:1996 - General Requirements for Bodies Operating Assessment and Certification/registration of Quality Systems
- UNI EN ISO 19011:- Criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi qualità. Criteri di qualificazione dei valutatori di sistemi qualità

- h) Documenti di riferimento GNB (Group of Notified Bodies)
- i) Documenti "Linee guida" per la CPD

Altri documenti di riferimento emessi dal Comitato Costruzioni dell'UNI:

1. Documento emesso dal Comitato Costruzioni dell'UNI "Marcatura CE dei prodotti da costruzione (direttiva 89/106)".
2. Schede, emesse dal Comitato Costruzioni dell'UNI, inerenti le norme armonizzate/prodotti CPD che specificano, per ogni norma/prodotto, le caratteristiche armonizzate secondo l'appendice ZA obbligatorie (cogenti) in Italia, i requisiti essenziali, il sistema di attestazione della conformità, l'impiego previsto, ecc.

1.3 - Disposizioni interne

Per la realizzazione delle attività di valutazione della conformità secondo le procedure descritte in questo regolamento, il personale incaricato applica le procedure tecniche descritte nelle seguenti categorie di documenti del Sistema di Gestione della qualità editi dall'Istituto:

- a) Manuale della qualità della sezione Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD), MQL-CPD;
- b) Procedura P-CPD-001 Processo di valutazione della conformità;
- c) Procedura P-CPD_02, Procedure di valutazione della conformità dei prodotti rientranti nella direttiva CPD;
- d) Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità, REG-CP;
- e) Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione, REG-CSG;
- f) Procedure generali e particolari, istruzioni, richiamate nel manuale della qualità della sezione Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD) e nel manuale generale della qualità (P-CPD, PSQ, PA, PCQ, ICQ, PP, PT, PCS, ecc.) e relativa modulistica richiamata.

1.4 - Definizioni

Si richiama innanzitutto l'attenzione sulle seguenti definizioni:

Unione Europea: ne fanno parte 27 Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania.

Spazio Economico Europeo (SEE): oltre ai 27 Paesi suddetti ne fanno parte: Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

European Free Trade Association (EFTA): oltre ai Paesi del SEE suddetti ne fa parte anche la Svizzera.

La Direttiva 89/106/CE deve intendersi valida per tutti i Paesi dello Spazio Economico Europeo e dell'EFTA, non solo per quelli dell'Unione Europea.

a. Prodotto da costruzione:

Ai fini della direttiva CPD, per «prodotto da costruzione» s'intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in «opere», le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile. La direttiva si applica ai prodotti da costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali (def. b) relativi alle opere: la correlazione tra i requisiti essenziali delle opere e le caratteristiche che i prodotti devono soddisfare per essere idonei per l'impiego previsto è definita nei documenti interpretativi di cui all'articolo 12 della direttiva CPD (def. d).

b. Requisiti essenziali.

I sei requisiti essenziali (RE), indicati in dettaglio nell'Allegato I della direttiva CPD, sono:

- resistenza meccanica e stabilità (RE n.1),
- sicurezza in caso d'incendio (RE n.2),
- igiene, salute ed ambiente (RE n.3),
- sicurezza in uso (RE n.4),
- protezione contro il rumore (RE n.5),
- risparmio energetico e ritenzione del calore (RE n.6).

c. **Norme tecniche armonizzate (standard europei) e Specificazioni Tecniche Europee:**

Si definisce “ Norma Armonizzata “ uno standard europeo adottato dal CEN o dal CENELEC oppure da entrambi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).

Ai sensi della direttiva CPD, le “norme armonizzate” sono considerate “Specificazioni Tecniche Europee”, così come i Benestare Tecnici Europei(ETA) unitamente alle relative guide(ETAG)” rilasciati dagli Organismi Membri dell’EOTA.

Esiste, inoltre, una terza tipologia di specificazioni tecniche indicata dalla CPD che ricade sotto la terminologia di “Specificazioni Tecniche Europee”: è quella delle “Norme Nazionali Riconosciute” in sede UE.

d. **Documenti interpretativi:**

Documenti che precisano i requisiti essenziali di cui all’allegato I della direttiva CPD e costituiscono riferimento per la definizione di norme armonizzate e di orientamenti per il rilascio del benestare tecnico europeo, nonché per il riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai fini dell’attestazione di conformità e marcatura CE dei prodotti da costruzione.

e. **Presunzione di conformità:**

Si presumono idonei all’impiego i prodotti da costruzione che rispettano i Requisiti delle Norme Armonizzate attinenti o di un Benestare Tecnico Europeo (ETA) e che, per tale ragione, si fregiano della marcatura CE.

La decisione in merito al fatto che un prodotto debba essere coperto da una Norma Tecnica Armonizzata di prodotto o da un Benestare Tecnico Europeo è assunta dalla Commissione delle Comunità Europee, tenendo conto delle condizioni indicate nell’Articolo 8 della direttiva CPD.

f. **Marcatura CE:**

Si definisce “marchio CE“ la marcatura standardizzata che sancisce la conformità del prodotto da costruzione ai Requisiti delle Norme Armonizzate attinenti o di un Benestare Tecnico Europeo (ETA).

Il marchio CE è corredato dalle informazioni di cui all'allegato III della direttiva CPD ed apposto in conformità a quanto previsto nell’Art. 3 del DPR n. 246 del 21 aprile 1993.

g. **Sistemi di attestazione della conformità (SAC):**

Prima di immettere un prodotto sul Mercato Unico il produttore è tenuto ad assoggettarlo ad una procedura di attestazione della conformità; gli elementi che caratterizzano le procedure di attestazione della conformità ai sensi della CPD sono indicati nell’Allegato III paragrafo 1 della direttiva 86/106/CE (CPD).

La composizione del Sistema di attestazione della conformità da attribuire ad ogni prodotto da costruzione o famiglia di prodotti è stata decisa dalla Commissione e tale Decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (ora GUUE).

h. **Factory Production Control (FPC):**

Si intende per Controllo di produzione in Fabbrica (in Inglese, Factory Production Control, in sigla FPC) il controllo interno permanente del processo di produzione esercitato dal produttore.

i. **Prove Iniziale di Tipo (ITT):**

Prove iniziali di tipo del prodotto (in Inglese, Initial Type Test, in sigla ITT), effettuate, a seconda dei casi, dal produttore o da un Organismo Notificato.

j. **Dichiarazione di conformità:**

Documento indispensabile per l’affissione della Marcatura CE su un prodotto da costruzione, sottoscritto dal produttore o dal suo mandatario. I contenuti della dichiarazione di conformità devono essere conformi all’allegato III punto 2 della direttiva CPD ed all’Art. 10 comma 2 del DPR 246 del 21 Aprile 1993.

1.5 - Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione

I “**requisiti essenziali**” in materia di sicurezza, salute, protezione dell’ambiente e dei consumatori, sono suddivisi in sei tipologie.

I sei requisiti essenziali (RE), indicati in dettaglio nell’Allegato I della direttiva CPD, sono:

- resistenza meccanica e stabilità (RE n.1),
- sicurezza in caso d’incendio (RE n.2),
- igiene, salute ed ambiente (RE n.3),
- sicurezza in uso (RE n.4),
- protezione contro il rumore (RE n.5),
- risparmio energetico e ritenzione del calore (RE n.6).

Da tali requisiti essenziali indirizzati alle Opere, vengono derivate, tramite i documenti interpretativi, (Articolo 12 della direttiva CPD). le necessarie caratteristiche che i prodotti devono presentare per essere idonei per l’impiego previsto.

I documenti interpretativi:

- danno forma concreta ai requisiti essenziali e li dettagliano (es. indicando classi e livelli);
- indicano la correlazione tra i requisiti essenziali delle Opere e le caratteristiche dei prodotti da costruzione;
- definiscono le caratteristiche dei prodotti che dovranno essere considerate nella definizione delle Specificazioni Tecniche (Norme di prodotto armonizzate o ETA), e se del caso, le loro classi.

Le specifiche tecniche sono elaborate dal CEN o dal EOTA in base ai mandati della Commissione.

1.6 - Norme applicabili per la verifica di conformità dei prodotti da costruzione”

Le norme armonizzate per i prodotti rientranti nella direttiva prodotti da costruzione sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unità Europea ed elencate nel documento emesso dal Comitato Costruzioni dell’UNI “Marcatura CE dei prodotti da costruzione (direttiva 89/106)”, disponibile anche sul sito IG; in tale elenco sono identificate e correlate ad ogni famiglia/prodotto da costruzione le norme da applicare (specifiche tecniche) per le valutazioni di conformità; nella stessa tabella sono inoltre riportati i requisiti essenziali applicabili ed il sistema di attestazione della conformità da applicare.

L’Istituto Giordano gestisce in modo controllato l’elenco aggiornato delle norme da applicare compresi gli ETA/ETAG.

1.7 – Sistemi di attestazione della conformità

1.7.1 - Sistemi di attestazione della conformità

Gli elementi che caratterizzano le procedure di attestazione della conformità ai sensi della CPD sono indicati nell’Allegato III paragrafo 1 della direttiva 86/106/CE (CPD).

Tali elementi sono:

- **Prove Iniziale di Tipo** (in Inglese, Initial Type Testing, in sigla ITT) **del prodotto, effettuate, a seconda dei casi, dal produttore o da un Organismo Notificato;**
- **Prove di campioni prelevati in Fabbrica secondo un definito Programma di Prove, effettuate dal produttore** (autocontrollo);
- **Prove di verifica di campioni prelevati in Fabbrica (e talora anche sul mercato od in cantiere) secondo un definito Programma di Prove, effettuate da un Organismo Notificato** (in Inglese, Audit-Testing);
- **Controllo di Produzione in Fabbrica** (in Inglese, Factory Production Control, in sigla FPC), **effettuato dal produttore;**
- **Ispezione Iniziale della Fabbrica e del Controllo di Produzione in Fabbrica** (in Inglese, Initial Inspection), **effettuata da un Organismo Notificato;**
- **Sorveglianza continua, comprendente periodiche Ispezioni della fabbrica, di valutazione ed approvazione del Controllo di Produzione in Fabbrica, nonché periodici prelievi e prove di campioni, effettuata da un Organismo Notificato.**

I vari sistemi di attestazione della conformità si basano su combinazioni di tali elementi come definito nelle normative applicabili.

In allegato 1 è riprodotta la Tabella che identifica e sintetizza per ogni tipologia di Sistema di Attestazione della Conformità le procedure di attestazione della conformità, i compiti del produttore, i compi-

ti dell'Istituto Giordano in qualità di organismo notificato (Organismo di certificazione/ispezione o Laboratorio) ed i documenti di attestazione emessi dal produttore e dall'Istituto Giordano.

Nello stesso allegato sono identificate le procedure di mantenimento dei documenti di attestazione della conformità.

In allegato 3 è riportata una descrizione delle procedure applicate per i vari sistemi di attestazione della conformità.

1.7.2 - Identificazione dei sistemi di attestazione della conformità

La valutazione della conformità di un prodotto da costruzione alle disposizioni del presente regolamento, è il processo mediante il quale si accerta che essi rispondono ai **"requisiti essenziali"** applicabili e sono pertanto meritevoli della relativa certificazione CE.

Il processo si svolge mediante l'applicazione dei **"sistemi di attestazione della conformità"**, identificati nelle **specifiche tecniche** inerenti il prodotto. Nelle stesse specifiche tecniche sono identificati i requisiti/caratteristiche essenziali applicabili al prodotto in funzione della destinazione d'uso prevista dal fabbricante e per la quale è messo sul mercato.

1.7.3 – Procedure di prova e valutazione della conformità – Identificazione e descrizione

Le specifiche procedure di prova, valutazione e certificazione, stabilite nelle specificazioni tecniche, sono identificate, descritte e/o richiamate nel documento dell'Istituto Giordano **"Procedure di valutazione della conformità dei prodotti rientranti nella direttiva CPD"** (P-CPD_02) con riferimento ad ogni prodotto da costruzione rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento.

Nello stesso documento sono inoltre identificati/descritti, per ogni prodotto:

- la famiglia di appartenenza;
- il mandato;
- la decisione CE;
- la norma di prodotto;
- il "N°" di requisito essenziale applicabile;
- il sistema di attestazione da applicare;
- la funzione ed i compiti dell'organismo notificato;
- le caratteristiche/requisiti essenziali applicabili;
- le prescrizioni del FPC;
- le prove ed i metodi di prova;
- gli eventuali documenti emessi dal GNB (Group of Notified Bodies);
- la specifica documentazione interna predisposta per lo svolgimento delle attività.

2 - PROCEDURA GENERALE PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DEI DOCUMENTI DI CONFORMITÀ

2.0 - Clausola di carattere contrattuale

Le norme descritte in questo articolo e nelle parti applicabili delle specifiche tecniche (norme armonizzate o ETA/ETAG di cui al punto 1.1 e 1.6, hanno carattere contrattuale nei rapporti fra l'Istituto ed il richiedente i documenti di attestazione della conformità nell'ambito di applicazione di questo regolamento.

L'Istituto Giordano raccoglie e mantiene costantemente aggiornato e sotto controllo il repertorio delle procedure operative interne per l'applicazione dei sistemi di attestazione della conformità applicabili; il personale di valutazione, in riferimento alle attività svolte riceve in distribuzione controllata copia delle procedure ope-

relative interne; ogni procedura operativa contiene inoltre o fa riferimento alle registrazioni da produrre nella sua attuazione.

2.1 - Richiesta per la valutazione della conformità CE relativa ai prodotti da costruzione

Allo scopo di ottenere i documenti di conformità di un prodotto da costruzione, il Fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve presentare una domanda (Mod. MCPD10) in cui è precisato, tra l'altro, il nome e l'indirizzo del fabbricante stesso, il luogo di produzione nonché la designazione del tipo di prodotto e la sua destinazione d'uso.

Nel caso la domanda sia presentata dal mandatario stabilito nella Comunità, deve contenere anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo.

Alle domande devono essere allegati:

- 1 la documentazione tecnica di seguito descritta;
- 2 per i prodotti da sottoporre a prove di tipo, un numero di campioni rappresentativi della produzione considerato sufficiente per l'effettuazione delle prove previste, che sarà concordato tra il richiedente e l'Istituto Giordano; in base agli accordi presi i campioni rappresentativi della produzione possono essere inviati dal richiedente o campionati dall'Istituto anche successivamente alla domanda.

Un fax-simile della domanda di certificazione che il richiedente dovrà inviare all'Istituto (Mod. MCPD10) e' riportato in allegato 2. Il modello della domanda viene inviato da Istituto Giordano al richiedente.

L'Istituto riesamina la domanda.

L'Istituto invia, nel caso di sistemi di attestazione 1, 1+, 2, 2+, conferma d'ordine al richiedente.

Qualora la domanda risultasse incompleta l'Istituto richiede le necessarie integrazioni.

I prezzi relativi alla attività di certificazione sono stabiliti da Istituto Giordano secondo una politica per la quale i servizi vengano erogati a prezzi sufficienti ad assicurare un profitto sufficiente a garantire l'indipendenza di Istituto Giordano nell'esecuzione delle sue attività e a permettere un continuo miglioramento ed una continua innovazione, consentendo così di generare vantaggi competitivi sia per le organizzazioni clienti che per Istituto Giordano.

Ad ogni organizzazione interessata alla certificazione, Istituto Giordano elabora e trasmette una offerta specifica e completa di tutte le informazioni relative alla attività e ai prezzi sulla base del tariffario in vigore.

Allo scadere di ogni triennio, dalla stipula del contratto, è facoltà di Istituto Giordano notificare alle organizzazioni eventuali variazioni dei prezzi, revisionando e ritrasmettendo apposita documentazione relativa al contratto in essere.

2.2 - Documentazione tecnica fornita dal fabbricante

2.2.1 - Generalità

La documentazione tecnica è approntata dal richiedente i documenti di conformità, ed è fornita all'Istituto per esame e valutazione. In base agli specifici sistemi di attestazione della conformità essa deve descrivere (secondo applicabilità) il prodotto, il progetto, il processo di fabbricazione, le prove eseguite sotto la responsabilità del fabbricante (comprese eventuali prove affidate a laboratori esterni), il funzionamento del prodotto, le istruzioni di installazione e d'uso, ecc. nella misura richiesta dalle verifiche da effettuare.

2.2.2 - Norme per l'esame della documentazione

Per l'esame della documentazione fornita dal fabbricante effettuata dall'Istituto, valgono le norme contenute nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione e di prodotto e nelle procedure interne applicabili.

2.2.3 - Contenuto della documentazione tecnica

La documentazione fornita dal richiedente all'Istituto deve comprendere secondo applicabilità, ovvero secondo i sistemi di attestazione della conformità applicabili, e quanto necessario ai fini della valutazione:

- Certificato di iscrizione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di competenza;
- Documentazione illustrativa della produzione (cataloghi, materiale pubblicitario, ecc.);
- Fascicolo tecnico del prodotto (*ove applicabile*);
- Documentazione tecnica dei prodotti oggetto di richiesta (*secondo applicabilità*):
 - Descrizione dettagliata del prodotto, specifiche tecniche comprensive delle caratteristiche/requisiti rientranti nel campo di interesse dell'attività di valutazione della conformità;
 - Disegni di dettaglio del prodotto (disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.; compresi descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto);
 - Istruzioni di installazione e d'uso;
 - Rapporti di prova e certificati disponibili inerenti il prodotto, documentazione tecnica riguardante i materiali approvvigionati, ecc.;
 - Eventuale elenco delle attrezzature di laboratorio con evidenza delle tarature;
 - Descrizione dell'FPC attuato dal fabbricante, ovvero manuale, procedure, istruzioni, disposizioni interne, ecc.;
 - Documentazione tecnica inerente il "tipo" rappresentativo della produzione e i Test iniziali di tipo (ITT) sul prodotto effettuati sotto la responsabilità del produttore comprese eventuali prove affidate a laboratori esterni (*solo per sistemi 2 e 2+*);
 - la documentazione tecnica relativa alle prove eseguite su campioni di prodotto (*solo per sistemi 1 e 1+*);
 - Bozza della dichiarazione di conformità e delle etichette.
- Altro.

2.3 - Norme relative alle prove

2.3.1 - Tipologia delle norme/metodi di prova applicabili

Per l'esecuzione delle attività di prova (ITT) previste dai sistemi di attestazione della conformità 3, 1 e 1+, l'Istituto effettua le prove, in ottemperanza alle specifiche tecniche (norme armonizzate o ETA/ETAG) di cui al punto 1.1 e 1.6, e descritte/dettagliate nel documento interno **P-CPD_02**, "Procedure di valutazione della conformità dei prodotti rientranti nella direttiva CPD".

2.3.2 - Identificazione delle norme/metodi di prova

Le norme armonizzate ed ETA/ETAG definiscono, tra l'altro, i metodi di prova operativi, i requisiti/caratteristiche da valutare in base alla destinazione d'uso, e la classificazione dei risultati; Tali norme sono emesse dagli organismi di normazione in base ai mandati ricevuti dalla commissione. Le specifiche prove da effettuare sono identificate e definite nelle norme armonizzate o negli ETA/ETAG considerando anche la destinazione d'uso prevista per il prodotti.

2.3.3 - Repertorio delle norme/metodi di prova e relativi rapporti

La sezione Direttiva Prodotti da Costruzione ed i laboratori dell'Istituto Giordano raccolgono e mantengono costantemente aggiornati e sotto controllo:

- il repertorio delle norme tecniche applicate per la valutazione dei prodotti da costruzione;
- il repertorio dei documenti di registrazione da produrre in applicazione delle procedure di prova/valutazione;

2.3.4 - Campionamento dei prodotti

L'Istituto svolge, ove previsto, le prove di laboratorio (ITT) applicabili per i prodotti oggetto della richiesta. Si distinguono due casi:

- a) Sistema di attestazione 3:

il fabbricante provvede all'invio dei campioni di prodotto secondo le indicazioni ricevute dall'Istituto Giordano.

b) Sistema di attestazione 1 e 1+:

il campionamento è effettuato sotto la responsabilità dell'Istituto Giordano da personale da esso incaricato secondo il piano di campionamento stabilito e formalizzato nel verbale di prelievo.

2.3.5 – Utilizzo e qualifica dei laboratori esterni all'Istituto

Nel caso il richiedente i documenti di conformità intenda eseguire le prove iniziali di tipo, ricadenti sotto la responsabilità dell'organismo notificato, presso laboratori diversi da Istituto Giordano, es:

- a. altro laboratorio abilitato/notificato per la norma/prodotto oggetto di certificazione;
- b. laboratorio interno del fabbricante;
- c. altro laboratorio scelto dal fabbricante;

gli stessi dovranno essere ritenuti accettabili da Istituto Giordano.

Nel caso di laboratori già abilitati/notificati (*caso di cui al punto a. sopra*) l'Istituto si limita a verificare la vigenza dell'abilitazione/notifica per la norma/prodotto oggetto di certificazione.

Inoltre i laboratori di cui ai punti **b.**, **c.** dovranno essere preventivamente qualificati dall'Istituto secondo le procedure interne vigenti; scopo di tale qualifica è garantire l'idoneità del laboratorio stesso alla realizzazione delle prove iniziali di tipo. L'Istituto si riserva comunque il diritto di presenziare con propri ispettori all'esecuzione di tali prove o di effettuare le prove con proprio personale o di richiederne la ripetizione.

In particolare per le prove iniziali di tipo effettuate presso i laboratori di cui ai punti **b.**, **c.** sopra citati, l'Istituto seguirà le indicazioni/prescrizioni del Gruppo degli Organismi Notificati (GNB), di cui ai seguenti documenti:

- GNB-CPD AG position paper, NB-CPD/AG/03/005r2, "The use of manufacturer's testing facilities by NBs";
- Guidance Paper M "Conformity assessment under the CPD: Initial Type-Testing and Factory Production Control", paragrafo 4.17;
- Eventuali Position Paper approvati dai Sector Group CPD.

2.4 - Norme inerenti le visite di valutazione dell'FPC (Sistema 1, 1+, 2 e 2+)

Per le attività inerenti le visite di valutazione dell'FPC valgono le norme contenute nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione e di Prodotto e nelle procedure interne applicabili. In particolare l'iter applicato è il seguente.

2.4.1 - Nomina del valutatore o del gruppo di valutazione

Per ogni richiesta di certificazione di prodotti o FPC oggetto del presente regolamento, l'Istituto provvede alla nomina di uno specifico "Gruppo di Verifica Ispettiva" (GVI); il GVI nel suo insieme detiene le competenze necessarie relative alle attività di valutazione, ovvero, esame documentale e verifica ispettiva presso il sito produttivo del richiedente, e se del caso alle attività di prova del richiedente; nel GVI è compreso un esperto tecnico nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. I componenti il GVI sono preventivamente qualificati, secondo le procedure interne applicabili, dall'Istituto ai sensi della normativa armonizzata UNI EN ISO 19011.

2.4.2 - Pianificazione delle visite

L'Istituto pianifica preventivamente alle visite le attività di verifica da svolgere e ne dà comunicazione al fabbricante.

2.4.3 - Visita di prima valutazione e Visite programmate di sorveglianza

I sistemi di attestazione della conformità 2, 2+, 1 e 1+ prevedono una visita ispettiva iniziale presso il sito produttivo ai fini della certificazione di prodotto o del FPC. Per i sistemi 2+, 1 e 1+ sono previste

anche visite ispettive di sorveglianza della certificazione e relativo mantenimento dei documenti di attestazione della conformità rilasciati al richiedente, (vedere allegato 1 per i dettagli).

Nel caso in cui il produttore si affidi a laboratori esterni per l'esecuzione delle prove iniziali di tipo, ricadenti sotto la propria responsabilità, o altre prove/misure nell'ambito dell'FPC il produttore deve verificare e mantenere adeguata documentazione che questi siano in possesso delle attrezzature/apparecchiature richieste e del personale competente e devono essere soddisfatti i requisiti delle norme applicabili alle attività affidategli (es.: apparecchiature, metodo di prova, tarature, ecc.).

L'Istituto Giordano si riserva il diritto di estendere la visita ispettiva al sito del laboratorio esterno al fine di completare le previste valutazioni di conformità alla norma di riferimento applicabile all'FPC. A tal fine il produttore deve sottoscrivere con il laboratorio esterno un accordo ed in particolare tale accordo deve prevedere la possibilità di ricevere eventuali ispezioni da parte di un Organismo Notificato.

2.4.4 - Visite di sorveglianza supplementari

L'Istituto Giordano si riserva il diritto, motivato per iscritto all'organizzazione, di effettuare visite ispettive supplementari presso il fabbricante. In tale occasione, l'Istituto può effettuare o fare effettuare, se ritenuto necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del FPC e la conformità del prodotto.

L'Istituto fornisce al fabbricante il relativo rapporto di visita, completo dell'eventuale rapporto sulle prove eseguite.

Le visite ispettive e le eventuali prove supplementari possono essere effettuate, ad esempio, per i seguenti motivi:

- in presenza di non conformità maggiori o di altri rilievi, la cui numerosità a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle prescrizioni normative per esso vigenti.
- per verificare l'attuazione e l'efficacia dei trattamenti (correzioni) delle non conformità e delle azioni correttive/preventive messe in atto dall'organizzazione;
- a fronte di necessità emerse in fase di rilascio del certificato;
- ai fini di revoca della sospensione (riattivazione) del certificato;
- a seguito di modifiche apportate dall'organizzazione al prodotto/FPC certificato o al processo produttivo e considerate rilevanti da Istituto Giordano o a seguito di altri cambiamenti che influenzano in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno dei prodotti ai requisiti applicabili.
- a seguito di segnalazioni o reclami ricevuti ritenuti particolarmente significativi relativi al prodotto/FPC certificato e alla sua conformità alle norme di riferimento e al presente regolamento;
- ecc...

In caso di rifiuto delle verifiche supplementari, senza valide motivazioni, da parte dell'organizzazione, Istituto Giordano può avviare l'iter di sospensione della certificazione (vedere cap. 2.9).

Tutte le spese relative alle eventuali verifiche supplementari sono da considerarsi a carico dell'organizzazione; fanno eccezione le verifiche supplementari a seguito segnalazioni o reclami che saranno a carico dell'organizzazione solo nel caso gli stessi siano ritenuti giustificati da Istituto Giordano.

2.4.5 - Conferma del rapporto di ispezione del GVI

La competente funzione dell'Istituto Giordano riesamina il rapporto emesso dal gruppo di verifica a conclusione delle visite ispettive. Nel caso non vi appaia variazioni lo conferma al richiedente e, in caso contrario, vengono opportunamente segnalate e motivate le eventuali modifiche di contenuti.

2.4.6 - Emissione dei documenti di conformità, Conferma di mantenimento e Rinnovo

Il rilascio dei documenti di conformità e le relative conferme di mantenimento sono effettuate da Istituto Giordano sulla modulistica standard aggiornata; i modelli dei documenti di conformità emessi sono gestiti in modo controllato.

2.4.7 Registrazione dei reclami

La documentazione del FPC predisposta dall'organizzazione deve prevedere la registrazione dei reclami, connessi a prodotti/FPC certificati, da essa ricevuti e delle relative azioni intraprese (*trattamenti e azioni correttive/preventive*). Tali documenti devono essere tenuti a disposizione di Istituto Giordano.

2.5 - Non conformità, azioni correttive

Per la gestione delle non conformità ed azioni correttive valgono le norme contenute nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione e di prodotto e nelle procedure interne applicabili.

In particolare il Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva(GVI):

- documenta, registra e comunica agli interessati le non conformità rilevate nel corso delle verifiche;
- valuta le correzioni e/o azioni correttive proposte dal richiedente;
- valuta l'efficace attuazione delle azioni correttive realizzate dal richiedente.

La funzione competente dell'Istituto riesamina le risultanze delle attività svolte dal GVI; eventuali richieste di integrazioni/variazioni, saranno formalizzate e notificate alle parti interessate.

2.6 - Dichiarazione di conformità

Prima dell'immissione in commercio di un prodotto da costruzione di cui alla Direttiva 89/106/CE, Il Fabbricante deve sempre redigere la Dichiarazione di Conformità per attestare che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili (requisiti essenziali, specificazioni tecniche e disposizioni specifiche) della Direttiva 89/106/CE e che sono stati oggetto delle procedure di valutazione della conformità alle norme del presente regolamento. I contenuti tipici delle Dichiarazioni di conformità sono specificati nell'allegato III (Marcatura CE) della Direttiva così come emendata e nel "Guidance paper D, CE Marking Under The Construction Products Directive"; nelle specifiche tecniche (norme armonizzate o ETA), applicabili al prodotto, sono definiti i contenuti specifici.

2.7 - Marcatura CE

I prodotti che sono conformi a tutte le disposizioni applicabili (requisiti essenziali, specificazioni tecniche e disposizioni specifiche) della Direttiva 89/106/CE e che sono stati oggetto delle procedure di valutazione della conformità alle norme del presente regolamento, devono recare il marchio indelebile nella forma prevista nell'allegato III (Marcatura CE) della Direttiva così come emendata. Tale marchio, integrato dalle informazioni previste nel "Guidance paper D, CE Marking Under The Construction Products Directive" e nelle specifiche tecniche applicabili al prodotto, deve essere apposto dal Fabbricante o dal suo Mandatario stabilito nella Comunità una volta ottenuti i documenti di attestazione della conformità previsti da parte dell'organismo notificato (vedere allegato 1). Qualora il prodotto sia soggetto ad altre Direttive concernenti altri aspetti e che prevedano anch'esse la marcatura CE, quest'ultima dovrà indicare che tale prodotto è conforme anche alle altre disposizioni delle altre direttive; nel caso una o più di queste direttive permetta al fabbricante, durante il periodo transitorio, di decidere quali disposizioni applicare, i documenti informativi di accompagnamento della marcatura CE dovranno chiaramente indicare le direttive che sono state seguite.

Si rimanda al documento "Guidance paper D "CE marking under the construction directive" per maggiori dettagli.

2.8 – Modifiche al FPC/Prodotto o alle specifiche tecniche

Quanto riportato nei seguenti punti 2.8.1 e 2.8.2 si applica ai sistemi di attestazione della conformità “1, 1+, 2 e 2+”.

Per il sistema di attestazione della conformità “3” si precisa che i valori riportati sui rapporti di prova, delle Prove Iniziali di Tipo effettuate dall’organismo notificato, sono i risultati delle prove effettuate su un campione rappresentativo del prodotto o gruppo di prodotti, pertanto, qualsiasi modifica significativa apportata al prodotto o al processo produttivo dal fabbricante (FPC) invalida la rappresentatività.

Si rimanda, rispettivamente, all’allegato 3 e 1 per la descrizione dei sistemi di attestazione della conformità e per i compiti spettanti all’organismo notificato e al fabbricante.

2.8.1 – Modifiche al FPC/Prodotto

Il produttore intestatario dei documenti di attestazione della conformità (certificato CE di prodotto o FPC) deve informare preventivamente Istituto Giordano S.p.A. in maniera ufficiale circa le modifiche sostanziali che intende apportare ai propri prodotti o al relativo FPC o al processo produttivo o circa ogni cambiamento tale da influenzare in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno dei prodotti ai requisiti applicabili.

Istituto Giordano S.p.A. valuta le modifiche e comunica al produttore le proprie decisioni entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte. Il produttore dovrà accettare le decisioni di Istituto Giordano S.p.A., motivate per iscritto, circa la eventuale necessità di effettuare prove e/o valutazioni supplementari (ripetizione delle prove iniziali di tipo solo per il sistema 1 e 1+, e/o delle visite supplementari sul FPC.), la sospensione dei documenti di attestazione della conformità o una ripetizione integrale dell’iter di valutazione.

Pertanto il produttore, prima di immettere sul mercato il prodotto con il marchio CE, deve attendere l’effettuazione delle ulteriori prove e/o valutazioni/visite ispettive e quindi l’approvazione dell’Istituto a seguito dell’esito positivo delle stesse.

Il produttore che non accetti le decisioni di Istituto Giordano S.p.A. può rinunciare ai documenti di attestazione della conformità nei modi indicati al punto 3.1.b.

2.8.2 – Modifiche alle specifiche tecniche

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali alle Specifiche Tecniche o al presente regolamento, Istituto Giordano S.p.A. provvederà a:

- informare il produttore (organizzazione) iscritto nel Registro delle Aziende in possesso dei documenti di attestazione della conformità (certificato CE di prodotto o FPC) o in via di certificazione;
- prendere in considerazione le osservazioni presentate dal produttore a cui è stato emesso Certificato di conformità di prodotto/FPC o in corso di certificazione;
- specificare e notificare ai produttori interessati la data di entrata in vigore delle modifiche, i termini del transitorio e gli eventuali adeguamenti richiesti;
- verificare, se del caso, la conformità dell’adeguatezza dei provvedimenti presi dal produttore per conformarsi alle nuove prescrizioni, tramite valutazioni supplementari a spese del produttore.

Il mancato adeguamento del produttore alle nuove prescrizioni, nei tempi concordati, può condurre all’applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.

Il produttore che non accetti le nuove prescrizioni può rinunciare alla certificazione nei modi indicati al punto 3.1.b.

2.9 - Sospensione o revoca della validità delle certificazioni

2.9.1 Sospensione delle certificazioni

Istituto Giordano, per motivi ritenuti gravi e formalizzati per iscritto all’organizzazione tramite comunicazione raccomandata A.R., ha facoltà di sospendere, per un periodo massimo di 6 mesi, la certificazione concessa. Ad esempio, la sospensione può essere applicata quando:

- l'organizzazione rifiuta o fa ostacolo alle verifiche (visite ispettive e/o prove) entro i termini previsti;
- l'organizzazione non gestisce correttamente i reclami;
- le visite di mantenimento evidenziano gravi carenze nel prodotto/FPC, ma che, a giudizio di Istituto Giordano, non siano comunque tali da comportare la revoca immediata della certificazione;
- l'organizzazione non rispetta i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive;
- l'organizzazione non rispetta quanto previsto e approvato da Istituto Giordano per l'attuazione della risoluzione delle non conformità e per l'attuazione delle azioni correttive/preventive;
- l'organizzazione contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento o alle specifiche tecniche del prodotto/FPC applicabili o avanza formale richiesta in tal senso a Istituto Giordano;
- l'organizzazione ne fa richiesta per giustificati motivi;
- l'organizzazione apporta modifiche rilevanti al prodotto e/o all'FPC e/o al processo produttivo e/o apporta altri cambiamenti tali da influenzare in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno dei prodotti ai requisiti applicabili senza la dovuta notifica a Istituto Giordano o in mancanza di approvazione da parte di quest'ultimo;
- l'organizzazione non provvede ad adeguare il proprio prodotto/FPC a nuove disposizioni/norme/Specifiche Tecniche applicabili al prodotto/FPC stesso;
- si riscontrino eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti a Istituto Giordano;
- mancato pagamento da parte dell'organizzazione dei compensi dovuti all'Istituto, nei termini previsti dal contratto;
- se l'Organizzazione ha fatto un uso scorretto degli estremi identificativi di Istituto Giordano da apporre sulla dichiarazione di conformità del produttore ai fini della marcatura CE del prodotto e/o della certificazione rilasciata da Istituto Giordano e non ha preso poi i provvedimenti richiesti da Istituto Giordano;
- l'organizzazione rifiuta od ostacola la partecipazione alle eventuali verifiche ispettive di osservatori della Amministrazione competente di vigilanza;
- in ogni altra circostanza che Istituto Giordano, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla conformità dei prodotti/FPC certificati.

In caso di sospensione, Istituto Giordano ne dà notifica ufficiale all'organizzazione con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, comunicando anche, le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

Durante la sospensione, l'Organizzazione non può far uso della certificazione (numero del Certificato, identificativo di Istituto Giordano, ecc.) sia sulla dichiarazione di conformità del produttore ai fini della marcatura CE del prodotto in oggetto, sia su ogni altro documento.

Istituto Giordano si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione alle Amministrazioni competenti e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché di rendere pubblica la sospensione, ad esempio, inserendo l'informazione sul proprio sito internet.

Se l'organizzazione soddisfa, nei limiti temporali indicati, le condizioni poste da Istituto Giordano, la sospensione viene revocata (riattivazione della certificazione), dandone comunicazione all'organizzazione. In caso contrario, Istituto Giordano procederà alla revoca del certificato o alla riduzione di esso in caso di sospensione parziale.

Istituto Giordano si riserva di comunicare il provvedimento di revoca della sospensione alle Amministrazioni competenti e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché di rendere pubblica la revoca della sospensione, ad esempio sul proprio sito internet, se la notizia della sospensione era stata resa pubblica.

2.9.2 Revoca delle certificazioni

Istituto Giordano, per motivi di particolare gravità e formalizzati per iscritto all'organizzazione tramite lettera raccomandata A.R., ha facoltà di annullare la certificazione e revocare il certificato senza necessariamente procedere alla sospensione della stessa. Ciò può avvenire, ad esempio, quando:

- si verificano circostanze, quali quelle citate in 2.9.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;

- l'organizzazione non ottempera alle condizioni poste da Istituto Giordano per la revoca della sospensione della certificazione;
- si presentano rilevanti non conformità del prodotto fabbricato/in fabbricazione e/o del FPC rispetto alla documentazione tecnica sottoposta all'Istituto o rispetto ai requisiti applicabili;
- le verifiche di mantenimento rivelano gravi e ripetitive carenze di natura sistematica;
- siano intervenute modifiche alle norme e/o ai requisiti applicabili al prodotto/FPC e il Fabbricante non ritenga o non sia in grado di adeguarvisi
- l'organizzazione interrompe l'attività di produzione e fornitura dei prodotti o interrompe l'attuazione dell'FPC menzionati nel certificato per un periodo di tempo considerevole (in generale dell'ordine di 12 mesi);
- Istituto Giordano modifica le regole del proprio sistema certificativo e l'organizzazione si rifiuta di uniformarsi ai nuovi requisiti;
- l'organizzazione è ripetutamente inadempiente in materia di corretta gestione dei reclami;
- l'organizzazione contravviene agli accordi stipulati con Istituto Giordano o avanza formale richiesta in tal senso;
- morosità persistente nei pagamenti dei servizi all'Istituto Giordano;
- l'organizzazione rinuncia formalmente alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti/FPC per i quali aveva ottenuto la certificazione. Nel caso di rinuncia parziale, Istituto Giordano aggiornerà la certificazione emessa escludendo i prodotti/FPC oggetto della rinuncia stessa;
- se l'Organizzazione ha ripetutamente fatto un uso scorretto degli estremi identificativi di Istituto Giordano da apporre sulla dichiarazione di conformità del produttore ai fini della marcatura CE del prodotto e/o della certificazione rilasciata da Istituto Giordano e non ha preso poi i provvedimenti richiesti da Istituto Giordano;
- qualora l'organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da ISTITUTO GIORDANO in caso di modifica del contratto;
- per ogni altro serio motivo, a giudizio di Istituto Giordano.

La revoca del certificato viene notificata in modo ufficiale all'organizzazione mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente e resa pubblica da Istituto Giordano (*ad esempio, evidenziando lo stato di revoca del certificato nell'elenco dei certificati di conformità di prodotto/FPC pubblicato sul proprio sito internet*).

Istituto Giordano comunica il provvedimento di revoca alle Amministrazioni competenti e si riserva di comunicarlo ad altri terzi che ne facciano richiesta.

L'organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

In caso di revoca l'Azienda si impegna a:

- non utilizzare più il certificato ai fini della marcatura CE;
- annotare sull'originale del certificato la scritta "revocato" con relativa data;
- non utilizzare eventuali copie e riproduzioni del Certificato;
- cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione;

Istituto Giordano S.p.A. può stabilire ulteriori azioni di salvaguardia da definire caso per caso.

Qualora l'organizzazione, successivamente alla revoca del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, Istituto Giordano può adire le vie legali.

2.10 - Reclami ricorsi e contenziosi

Il produttore che utilizza i servizi di valutazione e attestazione della conformità erogati da Istituto Giordano S.p.A., ha facoltà di presentare reclami e/o ricorsi scritti nei confronti dei comportamenti adottati e delle decisioni assunte da Istituto Giordano S.p.A. che provvederà a dare conferma scritta al produttore dell'avvenuta ricezione degli stessi.

L'Istituto Giordano S.p.A. definisce, attua e documenta le appropriate azioni conseguenti ai reclami e ricorsi ricevuti e conserva le relative registrazioni.

Le istanze di reclamo sono indirizzate alla Direzione Tecnica della sezione CPD dell'Istituto Giordano S.p.A. che provvede ad esaminarle e gestirle secondo le specifiche procedure applicabili.

Reclami inviati a Istituto Giordano S.p.A. da Clienti del produttore, o da altre parti interessate, sono gestiti analogamente a quanto sopra descritto.

Le stanze di ricorso sono indirizzate al Direttore Generale dell'Istituto Giordano S.p.A. che provvede ad esaminarle e gestirle secondo le specifiche procedure applicabili.

Qualsiasi controversia nascente da o collegata ai suddetti reclami e ricorsi, o al presente regolamento o comunque relativa alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, o ai contratti stipulati in ossequio al medesimo, sarà deferita, ai sensi dell'art. 806 c.p.c., alla decisione di un collegio arbitrale, con applicazione del Regolamento della Corte Arbitrale delle Romagne, con sede in Rimini, via Pani n. 5. In mancanza di accordo sulla nomina degli arbitri, gli stessi verranno designati dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne o dal Presidente del Tribunale di Rimini, così come previsto dallo Statuto della Corte. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto con lodo rituale.

3 - DISPOSIZIONI FINALI

3.1 - Norme di riferimento

Come previsto dalla normativa europea armonizzata sul funzionamento degli organismi di certificazione, per gli aspetti procedurali ed amministrativi relativi a:

- a) Estensione/riduzione dei documenti di attestazione della conformità rilasciati;
- b) Rinuncia ai documenti di attestazione della conformità;
- c) Registrazione dei reclami dei clienti;
- d) Riservatezza delle informazioni;

si fa riferimento alle norme applicabili indicate nei Regolamenti dell'Istituto relativi alla certificazione di prodotto e alla certificazione di sistemi di gestione.

4 - Comunicazioni con l'Amministrazione

L'Istituto Giordano S.p.A. trasmette periodicamente ai ministeri competenti gli elenchi dei documenti di attestazione della conformità rilasciati (certificati CE e rapporti di prova) ed i riferimenti ai prodotti cui afferiscono, delle revoche e dei dinieghi.

ALLEGATO 1 – Sistemi di attestazione della conformità applicati dall’Istituto (Compiti dell’Organismo Notificato), Compiti del Produttore e relativi documenti di conformità emessi

Qui di seguito è riprodotta la Tabella che sintetizza per ogni tipologia di Sistema di Attestazione della Conformità i compiti del produttore e dell’Istituto Giordano in qualità di organismo notificato (Organismo di certificazione/ispezione o Laboratorio) ed i relativi documenti di attestazione rilasciati.

Sistema	Compiti del Produttore	Compiti dell’Organismo Notificato	Documenti di attestazione
4	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) Controllo di produzione in fabbrica (FPC).	//	Dichiarazione di Conformità del Produttore
3	Controllo di produzione in fabbrica (FPC).	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT).	Dichiarazione di Conformità del Produttore <i>accompagnata dai</i> Rapporti di prova delle prove iniziali di tipo (ITT) rilasciati dall’Organismo notificato
2	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) Controllo di produzione in fabbrica (FPC).	Certificazione del Controllo di produzione in fabbrica (FPC). <i>sulla base di</i> Ispezione Iniziale della fabbrica e valutazione iniziale del Controllo di produzione in Fabbrica(FPC).	Dichiarazione di Conformità del Produttore <i>accompagnata dal</i> Certificato di conformità CE del Controllo di produzione in fabbrica (FPC) rilasciato dall’Organismo Notificato
2+	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT). Controllo di produzione in fabbrica (FPC). Prove su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Certificazione del Controllo di produzione in fabbrica (FPC). <i>sulla base di</i> Ispezione Iniziale della fabbrica e valutazione iniziale del Controllo di produzione in Fabbrica(FPC). Sorveglianza continua mediante ispezione della fabbrica, valutazione e approvazione del Controllo di produzione in fabbrica (FPC).	Dichiarazione di Conformità del Produttore <i>accompagnata dal</i> Certificato di conformità CE del Controllo di produzione in fabbrica (FPC) rilasciato dall’Organismo Notificato
1	Controllo di produzione in fabbrica (FPC). Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Certificazione di prodotto <i>sulla base di</i> Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) Ispezione iniziale della Fabbrica e valutazione iniziale del Controllo di produzione in fabbrica (FPC). Sorveglianza continua mediante ispezione della fabbrica, valutazione e approvazione del Controllo di produzione in fabbrica (FPC).	Dichiarazione di Conformità del Produttore <i>accompagnata da</i> Rapporti di prova delle prove iniziali di tipo (ITT) rilasciati dall’Organismo Notificato. Certificato di Conformità CE del Prodotto rilasciato dall’Organismo Notificato

Sistema	Compiti del Produttore	Compiti dell'Organismo Notificato	Documenti di attestazione
1+	Controllo di produzione in fabbrica (FPC) Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Certificazione di prodotto <i>sulla base di</i> Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) Ispezione iniziale della Fabbrica e valutazione iniziale del Controllo di produzione in Fabbrica (FPC). Sorveglianza continua mediante: – ispezione della fabbrica, valutazione e approvazione del Controllo di produzione in Fabbrica – prove di verifica di campioni prelevati in Fabbrica, sul Mercato o in cantiere.	Dichiarazione di Conformità del Produttore <i>accompagnata da</i> Rapporti di prova delle prove iniziali di tipo (ITT) rilasciati dall'Organismo Notificato. Certificato di Conformità CE del Prodotto rilasciato dall'Organismo Notificato Rapporti di prova delle prove di verifica di campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere rilasciati dall'Organismo Notificato.

I modelli dei documenti di attestazione della conformità, emessi dall'Istituto, sono gestiti in maniera controllata dal Centro Documentazione.

A) Mantenimento dei documenti di conformità

I seguenti documenti di attestazione della conformità sono soggetti a sorveglianza per il mantenimento della loro validità:

Sistema	Compiti del Produttore	Compiti dell'Organismo Notificato	Documento di attestazione
2+	Controllo di produzione in fabbrica (FPC). Prove su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Conferma della Certificazione del Controllo di produzione in fabbrica (FPC) <i>sulla base di</i> Sorveglianza continua mediante ispezione della fabbrica, valutazione e approvazione del Controllo di produzione in fabbrica (FPC).	Dichiarazione di Conformità del Produttore <i>accompagnata dalla</i> Conferma di mantenimento della validità, rilasciata dall'Organismo Notificato, del Certificato di conformità CE del Controllo di produzione in fabbrica (FPC).
1	Controllo di produzione in fabbrica (FPC). Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Conferma della Certificazione di prodotto <i>sulla base di</i> Sorveglianza continua mediante ispezione della fabbrica, valutazione e approvazione del Controllo di produzione in fabbrica (FPC).	Dichiarazione di Conformità del Produttore <i>accompagnata dalla</i> Conferma di mantenimento della validità, rilasciata dall'Organismo Notificato, del Certificato di conformità CE del prodotto.
1+	Controllo di produzione in fabbrica (FPC). Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Conferma della Certificazione di prodotto <i>sulla base di</i> Sorveglianza continua mediante: – ispezione della fabbrica, valutazione e approvazione del Controllo di produzione in fabbrica (FPC). – prove di verifica di campioni prelevati in Fabbrica, sul Mercato o in cantiere.	Dichiarazione di Conformità del Produttore <i>accompagnata da</i> Conferma di mantenimento della validità, rilasciata dall'Organismo Notificato, del Certificato di conformità CE del prodotto. Rapporti di prova delle prove di verifica di campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere rilasciati dall'Organismo Notificato.

La sorveglianza viene realizzata mediante visite presso il sito produttivo del richiedente mirate alla verifica della conformità del Controllo di produzione in fabbrica (FPC) ai requisiti stabiliti; la sorveglianza, salvo diverse indicazioni contenute nelle specificazioni tecniche applicabili (norme armonizzate o ETA/ETAG), è costituita dalle seguenti visite/verifiche:

- visite annuali di sorveglianza per il mantenimento della certificazione dell' FPC (sistema 2+) o Prodotto (sistemi 1 e 1+);
- prove di verifica di campioni prelevati in Fabbrica, sul Mercato o in cantiere (sistema 1+);
- ove richiesto dalle specifiche tecniche, visite per il prelievo di campioni da sottoporre a prove di verifica periodiche (sistemi 1 e 1+);

B) Validità dei documenti di conformità emessi

La validità dei documenti di conformità emessi dall'Istituto è, ove applicabile (sistemi di attestazione 1, 1+ e 2+), soggetta al positivo esito delle verifiche di sorveglianza.

I rapporti di prova delle prove iniziali di tipo non perdono la loro validità se il prodotto è ancora in produzione e non sono intervenuti cambiamenti nelle norme di riferimento, nella progettazione, nei materiali e/o nelle procedure di costruzione.

Inoltre i certificati di conformità possono essere sospesi/revocati nel caso siano intervenute modifiche alle norme e/o ai requisiti applicabili al prodotto/FPC e il Fabbricante non ritenga o non sia in grado di adeguarsi o nel caso le valutazioni effettuate da Istituto Giordano evidenzino il mancato soddisfacimento dei requisiti applicabili.

Si veda il punto 2.9 del presente Regolamento per le condizioni/situazioni che determinano la sospensione/revoca dei documenti di attestazione della conformità.

ALLEGATO 2 – Fax simile del Modello di domanda di certificazione


Istituto Giordano S.p.A.
 Cod. Fis./P. Iva 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 880.000 i.v.
 REA, c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766
 Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409
 Organismo Europeo notificato n. 0407
 Accreditazioni: SINCERT (057A) - SINAL (0021) - SIT (multisede 20)

DIVISIONE CERTIFICAZIONE PRODOTTI

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 340638
 Numero verde: 800 049 678
 certificazioneprodotti@giordano.it

Pag. 1 di 1 - MCPD/10 REV/03

**Richiesta per la valutazione della conformità CE relativa
ai prodotti da costruzione**
**DA INVIARE ALL'ISTITUTO DA PARTE DEL FABBRICANTE
O DA UN SUO MANDATARIO STABILITO NEL TERRITORIO COMUNITARIO**

Ragione Sociale:					
Indirizzo sede legale:	Via	n.	Città:	CAP:	Prov:
Telefono:	Fax:	Sito web:		e-mail:	
Persona Riferimento:			telefono:		
P.IVA/C.F.					
Banca di appoggio:		codice ABI:	codice CAB:	codice CDN:	
Eventuale sede amministrativa diversa da sede legale:					
SITO PRODUTTIVO (Se diverso da sopra)					
Denominazione:					
Indirizzo:	Via	n.	Città:	CAP:	Prov:
Telefono:	Fax:	Sito web:		e-mail:	
Persona Riferimento:			telefono:		

Denominazione commerciale:	Cava di provenienza (solo per aggregati)	Destinazione d'uso

Visita preliminare: SI NO

In conformità alla parte applicabile dell'allegato ZA della norma EN per quanto contenuto in esso si richiede l'emissione dei documenti di conformità secondo il seguente sistema di attestazione della conformità (derivato dal tipo di prodotto, processo produttivo e destinazione d'uso)

Sistema di Attestazione della Conformità richiesto	1+	1	2+	2	3

L'Azienda dichiara di non aver presentato analoga domanda ad un altro Organismo Notificato.

L'Azienda si impegna a:

- rispettare le prescrizioni contenute nella Direttiva 89/106/CE e nel Regolamento CPD dell'Istituto (REG-CPD);
- dare la necessaria assistenza ai tecnici dell'Istituto durante le visite di verifica;
- rispettare le condizioni economiche contenute nell'offerta Istituto n. del e corrispondere all'Istituto i diritti relativi all'attività di prova/certificazione, con il rimborso delle spese sostenute a tale scopo, anche nel caso in cui l'attività di valutazione della conformità non si concluda con l'emissione degli atti di certificazione.

Data.....

Timbro e firma.....

Sede centrale
 Via Rossini, 2
 47814 Bellaria (RN) Italy
 Tel. +39 0541 343030
 Fax +39 0541 345540
 istitutogiordano@giordano.it
 www.giordano.it

Distaccamento Bellaria
 Via del Lavoro, 1/3
 47814 Bellaria (RN) Italy
 Tel. +39 0541 343030
 Fax +39 0541 340650

Distaccamento Catteio
 Via Verga, 6/10/19
 47030 Catteio (FC) Italy
 Tel. +39 0541 818582
 Fax +39 0541 818074

Distaccamento Pomezia
 Via Honduras, s.n.c.
 00040 Pomezia (RM) Italy
 Tel. +39 06 91002332
 Fax +39 06 91002074
 sede.pomezia@giordano.it

ALLEGATO 3 – Sistemi di attestazione della conformità: descrizione e procedure

Si riportano di seguito la descrizione e le procedure da applicare dei vari sistemi di attestazione della conformità che prevedono l'intervento dell'Istituto; le procedure ricalcano le indicazioni delle Linee guida emesse dall' Advisory Group NB-CPD (Gruppo degli organismi notificati per la CPD).

A) - Prove di tipo iniziali ITT (Sistema 3)

L'Istituto Giordano, richiede al produttore i campioni per l'effettuazione delle prove/verifiche iniziali di tipo inviandogli specifiche istruzioni.

Il campionamento, di responsabilità del produttore, deve essere effettuato in conformità ai requisiti di campionamento definiti nelle specifiche tecniche applicabili; nel caso in cui, nelle suddette, non siano definite delle regole precise, il produttore dovrà uniformarsi alle linee guida applicabili emesse dal gruppo degli organismi notificati per quel prodotto; comunque, i campioni devono essere rappresentativi del tipo di prodotto per il quale è stata richiesta l'attività di valutazione, in termini di caratteristiche tecniche, tecnologie di produzione, metodi di assemblaggio, ecc.

Ricevuti i campioni necessari ed esaminata la documentazione tecnica a corredo degli stessi, l'Istituto esegue le prove iniziali di tipo in accordo alle specifiche tecniche applicabili (come identificate nel documento "Procedure di valutazione della conformità dei prodotti rientranti nella direttiva CPD" P-CPD_02) ed alle linee guida emesse dal Gruppo degli organismi notificati per quel prodotto.

Nel caso particolare in cui il prodotto oggetto della richiesta ricada sotto un ETA, ai fini di minimizzare i costi a carico del produttore l'Istituto può prendere in esame i risultati delle prove iniziali effettuate da altri laboratori incaricati dall'Approval Body ai fini dell'emissione dell'ETA e, ove possibile e pertinente, validarne i risultati.

Analogamente, nel caso particolare in cui il produttore e/o il richiedente ne facciano richiesta, l'Istituto può prendere in esame i risultati delle prove/verifiche effettuate dal produttore (o da altri laboratori incaricati da quest'ultimo) e, solo nel caso in cui riscontri la conformità con i requisiti contenuti nelle specifiche tecniche e/o linee guida applicabili, potrà a suo insindacabile giudizio validare i suddetti risultati di prova.

Nota:

I valori riportati sui rapporti di prova sono risultati delle prove effettuate su un campione rappresentativo del prodotto o gruppo di prodotti, pertanto, qualsiasi modifica significativa apportata al prodotto o al processo produttivo dal fabbricante invalida la rappresentatività.

B) - Certificazione FPC (Sistemi 2 e 2+)

Il Controllo del Processo di Fabbrica rappresenta l'elemento più importante dei Sistemi di attestazione della conformità, ed è richiesto in tutte le tipologie di Sistema; si intende per Controllo del Processo di Fabbrica il controllo interno permanente del processo di produzione esercitato dal produttore, che, ovviamente, deve essere adeguato a seconda dei diversi tipi di prodotti da costruzione.

Il Controllo del Processo di Fabbrica documentato e attuato dal fabbricante deve essere conforme alle specifiche tecniche applicabili tenendo in conto la destinazione d'uso.

Nel caso del Sistema 2, l'Istituto effettua un'ispezione iniziale in fabbrica e del FPC per verificare che tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal produttore siano documentati in maniera sistematica ed in forma di obiettivi e procedure scritte (cfr. Allegati III.1 della CPD). In particolare, verifica che le disposizioni riguardanti il Controllo del Processo di Fabbrica siano conformi ai requisiti delle specifiche tecniche applicabili e in generale a quanto richiesto nella linea guida B emessa dall'Advisory Group e comprendano i seguenti argomenti:

- Struttura dell'organizzazione e responsabilità,
- Documentazione del processo di produzione, procedure di Controllo del Processo di Fabbrica e misure sistematiche di correzione del processo,
- Specificazione e verifica delle materie prime e dei costituenti,

- Controlli e prove prima, durante ed al termine del processo di produzione (frequenze minime),
- Apparecchiature di prova e loro controllo,
- Registrazione dei risultati di prove e verifiche,
- Trattamento dei prodotti Non Conformi,
- Rintracciabilità dei prodotti,
- Competenze del personale (il produttore deve poter contare su Personale opportunamente qualificato e formato in merito ai propri compiti e deve aggiornarlo a tempo debito).

Istituto Giordano integrerà le check-list generali di verifica dell'FPC con le eventuali check-list particolari emesse dal Gruppo degli Organismi Notificati per il prodotto in valutazione.

Nel caso particolare in cui il produttore richieda la certificazione dell'FPC per un prodotto simile (ad esempio un altro modello fabbricato in conformità alla stessa specificazione tecnica o ETA/ETAG) ad un altro per il quale ha già ottenuto la certificazione dell'FPC, l'Istituto, nel momento in cui il produttore ne faccia esplicita richiesta, può valutare se estendere o meno il precedente certificato di FPC al prodotto in oggetto eventualmente effettuando un'ispezione supplementare.

Nel caso del Sistema 2+, oltre all'Ispezione Iniziale, l'Istituto, ai fini del mantenimento della certificazione del FPC, verifica periodicamente tramite visite di sorveglianza (almeno annuali, salvo diverse indicazioni contenute nelle specificazioni tecniche applicabili) l'attuazione e il mantenimento della conformità del sistema adottato dall'Azienda per l'FPC. In particolare, l'Istituto verifica che il Produttore registri e tenga sotto controllo tutte le eventuali NC e Reclami relative al prodotto marcato CE.

C) – Certificazione prodotto (Sistema 1 e 1+)

Come già accennato nella tabella in allegato 1, i compiti dell'Istituto ai fini della certificazione di conformità del prodotto per il Sistema 1, sono

- Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT);
- Ispezione iniziale della Fabbrica e valutazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC);
- Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC).

Per il sistema 1+, oltre ai compiti relativi al sistema 1, si aggiungono:

- Prove di verifica di campioni prelevati in Fabbrica, sul Mercato o in cantiere.

Nel caso del Sistema 1, per l'ITT, si veda quanto già descritto al punto A, con la differenza che in questo caso il campionamento è di responsabilità dell'Istituto e da esso effettuato (quindi emette uno specifico Piano di campionamento, come già descritto nel presente regolamento al punto 2.3.4). Per l'ispezione iniziale e la sorveglianza relativa all'FPC si veda quanto già descritto al punto B.

Nel caso del Sistema 1+, oltre a quanto previsto per il sistema 1, l'Istituto campiona e preleva periodicamente (con periodicità stabilite nelle specificazioni tecniche e/o linee guida applicabili) dei campioni di prodotto, in Fabbrica, sul Mercato o in cantiere, ed effettua delle prove/esami per verificare la continuità del rispetto dei requisiti applicabili al prodotto, definiti nelle specificazioni tecniche e/o linee guida pertinenti.

D) - NOTA IMPORTANTE (per tutti i sistemi di attestazione della conformità eccetto il "3")

Il produttore deve comunicare all'Istituto qualsiasi modifica significativa che intenda apportare al prodotto e/o al sistema FPC; l'Istituto valuta quindi se l'implementazione delle modifiche richieda o meno di ri-effettuare le prove iniziali di tipo (solo sistema 1 e 1+) e/o delle visite supplementari sul sistema FPC. In questo caso il produttore, prima di immettere sul mercato il prodotto con il marchio CE, deve attendere l'effettuazione delle ulteriori prove e/o ispezioni e quindi l'approvazione dell'Istituto a seguito dell'esito positivo delle stesse.

Nel caso in cui le modifiche riguardino un prodotto sotto ETA, l'Istituto deve comunicarle all'Approval Body che ha emesso l'ETA e, se quest'ultimo le considera significative, attendere l'aggiornamento ed emissione del nuovo ETA.